



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI PISA SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- AMADEI NINO Presidente
- BRAGONI DANIELE Relatore
- BENVENUTI FABIO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**



- sul ricorso n. 70/2019  
depositato il 08/02/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120001546624000 TARSU/TIA/2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120003263884000 IVA-ALTRO/2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120010412453000 IVA-ALTRO/2007

contro:  
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PISA  
PISA 56100 PISA

proposto dal ricorrente:



difeso da:



in triplice  
esemplare  
IL SEGRETARIO

**DISPENZA**



*[Signature]*  
109, 21/09/19

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 70/2019

UDIENZA DEL

10/10/2019 ore 15:30

N° 449/2019

PRONUNCIATA IL:  
15/10/2019

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
17/10/2019

Il Segretario  
DISPENZA M.

*[Signature]*

██████████ proponeva ricorso avverso le cartelle di pagamento in epigrafe specificate sull'assunto di esserne venuto a conoscenza solo a seguito della sopravvenuta notizia di fermo amministrativo sulla propria autovettura.

Ne assumeva il ricorrente la nullità/illegittimità per difetto di notifica delle cartelle di pagamento sopra menzionate e per intervenuta decadenza del diritto alla riscossione ex art.25 dpr n.602/73.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che contestando gli assunti avversari, deduceva circa la intervenuta notifica delle cartelle a mente dell'art.139 cpc e successiva notifica di avviso di intimazione ai sensi dell'art.140 cpc; conseguentemente eccepiva la inammissibilità del ricorso.

Con memoria illustrativa la difesa di parte privata rilevava la nullità/inesistenza della notificazione di tutte e tre le cartelle di pagamento, posto che la raccomandata di avviso di CAN fu inviata a mezzo di posta privata.

La Commissione, udite le parti, rinviava la deliberazione nei termini di legge.

Dunque, a scioglimento della superiore riserva, questo giudice osserva:

dagli atti prodotti dalla resistente emerge pacificamente che gli avvisi di avvenuta notificazione sono in effetti stati inviati a mezzo di lettera raccomandata, come vuole l'art.60,1° comma lett.b bis) DPR n.600/73, tuttavia a mezzo di vettore di posta privata (la Nexive); analogamente, anche l'avviso di avvenuto deposito per quanto concerne la intimazione di pagamento, come previsto dall'art.140 cpc richiamato dall'art.60,1° comma dpr n.600/73, è stato inviato a mezzo raccomandata, anche in questo caso a mezzo di vettore di posta privata (TNT).

Ciò posto, ricorre nel caso in esame una fattispecie di inesistenza del procedimento notificatorio; all'uopo, va in primis rilevato che la resistente non ha allegato, ed ancor meno provato, di essersi affidata per la notifica a Poste Italiane, quale incaricato della spedizione, e che questa si è poi avvalsa sotto la sua responsabilità del servizio postale privato, ma piuttosto di aver provveduto alla spedizione in proprio quale incaricato dalla Agente della riscossione, così come del resto risulta in atti.

Intende, dunque, la Commissione dare seguito all'orientamento già espresso in fattispecie analoga (Cfr.Comm.tri.prov.le Pisa, sez.3, 8 novembre 2016, n.478); infatti, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità (per tutte vedasi Cass., sez.trib., 6/6/2012, n.9111) ha a più riprese affermato il principio per cui: *"La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lg. 22 luglio 1999 n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio"*, tale eccezione alla regola non ricorre nella fattispecie in esame, ove, come già sottolineato, l'agente della riscossione non ha in alcun modo provato di aver richiesto l'invio della ar per il cad a Poste Italiane, avendo, per contro, versato in atti un elenco della distinta delle raccomandate ar inviate tramite Nexive e, poi, TNT, e relative cartoline, niente allegando circa il rapporto con il fornitore del servizio universale.

Ciò posto, è da ribadire che le S.U. della Suprema Corte (sent.n.13453 e 13452/17) hanno rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane spa, quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L.n.890/82 e, pertanto, la esclusiva va riferita ad ogni invio a mezzo posta che è utile a perfezionare il procedimento notificatorio; pure avendo la Corte regolatrice (Cass., sez.VI n.23887/17) precisato come l'abolizione di detta esclusiva a mente dell'art.1, comma 57 lett.b) della L.n.124/17 opera solo, ed a certe condizioni, a decorrere dal 10/9/2017; ciò a fronte di procedimenti notificatori il cui ultimo (quello relativo alla intimazione di pagamento) risale al gennaio 2017.

Il giudice di legittimità ha, quindi, costantemente affermato che tra gli atti ex lege n.890/'92 vanno annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari processuali e sostanziali (cfr.Cass.n.19467/'16 e precedenti ivi richiamati). La notifica delle cartelle impugnate e, poi, della intimazione di pagamento va, dunque, dichiarata inesistente (Cass.n.20306/'17, n.13956/'17, n.2262/'13).

Assorbiti gli altri motivi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore, avv. [redacted], dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro [redacted] per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CNPA come per legge, oltre € [redacted] per esborsi, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Pisa il 15 ottobre 2019.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

